

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Sezione 4 Parte introduttiva</b>	<b>3</b>
Regole generali .....	3
Disposizioni definitorie specifiche .....	3
Introduzione parentetica di designazioni .....	4
Equivalenze terminologiche .....	5
<b>Indice</b>	<b>7</b>

# 1 Sezione 4 Parte introduttiva

## 1.1 Regole generali

- 30 Nella parte introduttiva di un atto normativo (spesso intitolata «Disposizioni generali») figurano tra l'altro le disposizioni concernenti:
- lo scopo e l'oggetto dell'atto;
  - il campo d'applicazione personale, materiale e territoriale;
  - il rapporto con altri atti del diritto interno (cfr. ad es.: [RU 2006 2319](#), art. 4) e con il diritto internazionale (cfr. ad es.: [RU 2007 5437](#), art. 2 cpv. 2 e 3);
  - la definizione di termini impiegati in tutto l'atto (definizioni legali).

## 1.2 Disposizioni definitorie specifiche

- 31 In linea di massima gli atti normativi vanno redatti attenendosi all'uso comune e corrente della lingua. Di conseguenza va per quanto possibile evitato l'uso di termini che richiedono una definizione. Se ciononostante occorre definire termini impiegati nell'atto, le definizioni sono di regola inserite in un articolo (o una sezione) posto all'inizio del testo – dopo le disposizioni sull'oggetto e sul campo d'applicazione – e recante la rubrica (o il titolo) «Definizioni». Per le disposizioni definitorie non esiste un'unica formula tipo.

Esempio:

<p><b>Art. 2</b>            Definizioni</p> <p>Nella presente legge s'intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>programma</i>: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;</li><li>b. <i>trasmissione</i>: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;</li><li>c. <i>trasmissione redazionale</i>: ogni trasmissione che non sia pubblicità;</li><li>d. <i>emittente</i>: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;</li></ul> <p>...</p>
---

→ [RU 2007 737](#)

- 32 L'*ordine* delle definizioni segue la logica dei contenuti. Si definiscono dunque dapprima i termini principali e in seguito quelli che vi si riferiscono. Se vi sono molti termini da definire privi di un reciproco nesso logico, la sequenza ricalca la loro occorrenza nel disposto. Il novero in ordine alfabetico non è ammesso poiché crea discordanza tra le diverse versioni linguistiche dell'atto. Le definizioni devono essere distinte mediante lettere o numeri per permetterne la citazione precisa.

Se occupano più di una pagina, le definizioni sono poste in un allegato (cfr. n. marg. 65).

- 33 Qualora una definizione sia necessaria soltanto in un determinato punto dell'atto normativo,

essa può essere inserita direttamente in tale punto.

Esempio:

**Art. 16** Mercì del traffico turistico

<sup>1</sup> Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.

<sup>2</sup> Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio.

→ [RU 2007 1411](#)

### 1.3 Introduzione parentetica di designazioni

- 34 È anche possibile *introdurre tra parentesi*, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l'*abbreviazione* di un'unità amministrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l'*abbreviazione* di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la *forma abbreviata* di un'espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti» [[RU 2011 3467](#), art. 1 lett. a]). Cfr. anche n. marg. 154 e 155.

Esempio:

**Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

<sup>2</sup> Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.

<sup>2</sup> RS 910.1

<sup>3</sup> RS 431.01

→ [\\*RU 2010 2315](#)

- 35 Siffatte designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l'espressione in questione ricorre soltanto due o tre volte nell'atto normativo; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l'espressione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono situate in punti molto distanti del testo.
- 36 La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell'espressione. Se il referente del termine o dell'espressione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un articolo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile reintrodurre la designazione abbreviata.

Esempio:

**Art. 3** Rapporto di valutazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

...

- b. dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

...

**Sezione 4: Commissione delle poste****Art. 20** Organizzazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina la Commissione delle poste (PostCom), composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. ....

→ [\\*RU 2012 4993](#)

## 1.4 Equivalenze terminologiche

- 37 Se un atto normativo del diritto federale contiene numerosi rinvii a testi di altri ordinamenti, segnatamente a testi del diritto europeo, e l'oggetto della normativa risulta quindi disciplinato anche da disposizioni contenute in tali testi, può essere opportuno *indicare le equivalenze terminologiche* qualora la terminologia delle due normative non coincida.
- 38 L'elenco delle equivalenze è inserito nelle disposizioni definitorie. Se occupa più di una pagina, va posto in un allegato (cfr. ad es. [RU 2010 2229](#), art. 1a cpv. 2 e all. 15).
- 39 L'elenco delle equivalenze non è necessariamente identico nelle tre lingue ufficiali. Per mantenere il parallelismo delle tre versioni linguistiche, in ogni versione vanno indicate le equivalenze per tutte le lingue interessate.
- 40\* Se l'elenco delle equivalenze è inserito nell'articolato, la formula che lo introduce è la seguente:

Le espressioni qui appresso del regolamento / della direttiva ... hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Esempio:

<sup>2</sup> Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/2009<sup>11</sup> hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

	Unione europea	Svizzera
a.	Espressioni in tedesco: <i>Zulassung</i>	<i>Bewilligung</i>
b.	Espressioni in francese: <i>mise sur le marché</i> <i>produit phytopharmaceutique</i>	<i>mise en circulation</i> <i>produit phytosanitaire</i>
c.	Espressioni in italiano: <i>bidoni e fusti</i>	<i>contenitori</i>

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, versione della GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

→ \*[RU 2010 2331](#), art. 3

Se l'elenco figura in un allegato, la formula è la seguente:

Le equivalenze terminologiche tra il regolamento / la direttiva ... e la presente ordinanza figurano nell'allegato /nell'allegato ... .

L'allegato si presenta come segue:

<i>Allegato ...</i> (art. ...)	
<b>Equivalenze terminologiche</b>	
Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. ... <sup>1</sup> hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:	
Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in tedesco: ...	
b. Espressioni in francese: ...	
c. Espressioni in italiano: ...	
<hr/>	
<sup>1</sup> ...	

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

# Indice

## - 0 -

030	3
031	3
032	3
033	3
034	4
035	4
036	4
037	5
038	5
039	5
040	5

## - A -

abbreviazione	4
abbreviazione di un atto normativo	4
abbreviazione di un'unità amministrativa	4
abbreviazione di una legge o di un'ordinanza	4

## - C -

campo d'applicazione di un atto normativo (ubicazione dell'articolo su)	3
---	---

## - D -

definizioni	3
designazioni abbreviate (introduzione parentetica di)	4
disposizioni definitorie	3
disposizioni generali	3

## - E -

elenco delle equivalenze	5
equivalenze terminologiche	5

## - L -

lettere	3
---------	---

## - N -

numeri	3
--------	---

## - O -

oggetto di un atto normativo	3
------------------------------	---

## - P -

parallelismo tra le lingue ufficiali	3, 5
parentesi	4
parte introduttiva	3

## - S -

scopo di un atto normativo	3
----------------------------	---

## - T -

trattini	3
----------	---

## - U -

unità amministrative	4
----------------------	---